

**C.R.A.L. “ ASL TO 2 “**  
**CORSO SVIZZERA 164**  
**10149 TORINO**

# **STATUTO**

## *Indice*

### **CAPITOLO 1**

#### **Art. 1 Costituzione**

Fra i dipendenti dell'ASL TO 2, è costituito un “ CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI denominato C.R.A.L. ASL TO 2 “ con sede in Torino C.so Svizzera 164.  
Il presente Statuto viene redatto tenendo conto della legge 460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/2000.

#### **Art. 2 Caratteri dell'Associazione**

- 1) Il C.R.A.L. ha personalità giuridica nella figura del suo Presidente democraticamente eletto.
- 2) E' un'Associazione che non persegue alcuna finalità di lucro o di reddito, ed è amministrativamente e patrimonialmente indipendente.
- 3) E' incompatibile con le finalità del Circolo ogni iniziativa, attività o manifestazione che persegua scopi di propaganda di parte politica o sindacale.
- 4) I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri Soci, che con terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.
- 5) Il C.R.A.L. è aperto alla collaborazione con altri Circoli aziendali conservando in ogni caso la

propria autonomia decisionale, e può associarsi ad Associazioni di 2° livello.

- 6) Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
- 7) I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Socio, solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

### **Art. 3**

#### **Durata dell'Associazione**

La durata dell' Associazione è illimitata

### **Art. 4**

#### **Finalità e scopi**

Il C.R.A.L. si propone:

- 1) la conquista di sempre più elevati traguardi culturali e sociali da parte dei dipendenti soci, dei pensionati ex dipendenti e loro familiari diretti.
- 2) di sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero dal lavoro, attraverso iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico.
- 3) di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà tra tutti i dipendenti, anche attraverso forme morali, materiali e di assistenza.
- 4) di raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità del C.R.A.L. ed a favorirne il suo sviluppo
- 5) di dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento delle proprie finalità sociali.
- 6) di promuovere ogni utile iniziativa a scopo culturale promuovendo anche Seminari, Incontri, Convegni, Dibattiti, Congressi.
- 7) Il C.R.A.L., al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali, potrà anche svolgere attività diverse da quelle sopra indicate anche se di natura commerciale, come spacci interni a beneficio dei propri soci, e potrà stipulare tutti quegli accordi atti a garantire l'economia, la funzionalità e lo sviluppo del C.R.A.L.

## **CAPITOLO 2**

### **Art. 5**

#### **Soci**

- 1) Sono Soci di diritto del C.R.A.L. ASL TO 2, e ne condividono le finalità :
  - a) tutti i dipendenti dell'ASL TO 2.
  - b) i pensionati ex dipendenti.
  - c) i familiari di primo grado dei dipendenti o ex dipendenti.
  - d) tutti i cittadini che richiedano di farne parte.
- 2) I Soci si dividono in:

- a) **SOCI EFFETTIVI ORDINARI**  
Tutti i dipendenti in servizio che richiedono di far parte del C.R.A.L. e che sono in regola con il pagamento della “quota tessera annuale stabilita”.
  - b) **SOCI AGGREGATI INTERNI**  
I familiari conviventi dei dipendenti (figli, mogli o mariti), i pensionati ex-dipendenti e loro figli, mogli o mariti.
  - c) **SOCI AGGREGATI ESTERNI**  
Gli allievi delle scuole interne gestite dall’ASL, i medici specializzandi, il personale borsista, studenti frequentanti gli atenei ospedalieri e tutti coloro che operano nell’ASL a nome e per conto di Ditte esterne.
  - d) **SOCI ESTERNI**  
Tutti i cittadini che richiedano di farne parte, presentati da almeno 2 soci ordinari.
  - e) **SOCI SOSTENITORI**  
Coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione del C.R.A.L., senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura al solo fine di sostenere l’attività che lo stesso C.R.A.L. promuove.  
La qualifica di “Socio Sostenitore” è stabilita dal Consiglio Direttivo.
  - f) **SOCI ONORARI**  
Coloro che, per meriti legati alla diffusione del C.R.A.L. siano ritenuti dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione dell’Assemblea, degni di essere iscritti d’ufficio e senza particolari formalità di accettazione.
- 3) Tutti i Soci sono tenuti:
- a) al pagamento annuale della quota sociale (ad eccezione dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori)
  - b) all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
  - c) ad effettuare eventuali versamenti straordinari quando questi siano deliberati dall’Assemblea dei Soci anche su proposta del Consiglio Direttivo.
  - d) ad inoltrare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte concernenti l’attività del C.R.A.L.
- 4) La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:
- a) per dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
  - b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
  - c) quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale.
  - d) quando in qualunque modo rechino danni materiali o morali al C.R.A.L.
  - e) quando tengono in Sede e/o nei locali del C.R.A.L. riprovevole condotta.
- 5) Le espulsioni e le radiazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo del C.R.A.L.
- a) contro gli stessi provvedimenti i Soci colpiti possono ricorrere al Collegio dei Probiviri, nel termine di 30 gg., dalla comunicazione scritta inviata agli interessati dal Consiglio Direttivo.
  - b) entro 30 gg. il Collegio dei Probiviri, che potrà sentire le parti, dovrà pronunciarsi in merito con decisione inappellabile.
  - c) i soci espulsi, radiati o sospesi, non potranno essere riammessi se non dopo un anno dalla data del provvedimento.
- 6) Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative, o manifestazioni hanno il diritto di:
- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal C.R.A.L.
  - b) partecipare alle manifestazioni promosse dal C.R.A.L. e beneficiare dei servizi, provvidenze ed

agevolazioni da esso assicurati.

- 7) Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie ed hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi del C.R.A.L. ASL TO 2, ai sensi della L. 24-12-1993 n. 537, art.14, comma 8/a.

## **Art. 6**

### **Ammissione dei Soci**

- 1) L'ammissione dei Soci avviene tramite domanda degli interessati al Consiglio Direttivo che dovrà deliberarne l'accettazione entro 30 gg. dalla presentazione.
- 2) La domanda di adesione dovrà contenere:
  - a) dati anagrafici del soggetto.
  - b) dichiarazione di accettazione delle Norme Statuarie.
  - c) dichiarazione d'impegno per lo sviluppo del C.R.A.L.
  - d) autorizzazione al trattamento interno dei dati personali.
  - e) la/le Sezione/i a cui il Socio intende svolgere o partecipare nell'attività.
  - f) l'impegno, in caso di dimissioni, a comunicare per iscritto le proprie decisioni al Consiglio Direttivo. In caso contrario, il Socio sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa annuale.
  - g) ad ogni Socio, dopo l'accoglimento della domanda, verrà rilasciata una tessera che riporterà la denominazione " C.R.A.L. ASL TO 2 ".
  - h) qualora la domanda non fosse accolta, l'interessato potrà ricorrere, entro 15 gg.al Collegio dei Probiviri con lettera raccomandata inviata anche per conoscenza al Consiglio Direttivo.
  - i) entro 30 gg. il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi in merito con decisione inappellabile.
  - j) per i Soci Esterni è necessaria la presentazione di almeno due Soci Ordinari.

## **Art. 7**

### **Quota sociale**

- 1) La tessera sociale prevede una quota annua che sarà stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- 2) La quota sociale dovrà essere pagata entro il 30 gennaio di ogni anno, ed una volta versata non sarà più restituibile.
- 3) La quota sociale è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
- 4) I soci dimissionari sono tenuti a far pervenire la disdetta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno in corso; diversamente sono tenuti al pagamento della quota sociale per l'anno successivo.
- 5) Per il primo anno dalla fondazione del C.R.A.L. la quota sociale sarà così articolata:
  - a) SOCI EFFETTIVI ORDINARI Euro 15,00
  - b) SOCI AGGREGATI INTERNI Euro 10,00 (compresi i soci di età inferiore a 18 anni)
  - c) SOCI AGGREGATI ESTERNI Euro 15,00
  - d) SOCI ESTERNI Euro 20,00

### **CAPITOLO 3**

#### **Art. 8**

##### **Organi del C.R.A.L.**

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea Generale dei Soci
  - b) il Consiglio Direttivo
  - c) il Collegio dei Sindaci
  - d) il Collegio dei Probiviri
  - e) le Sezioni, con relativi responsabili
  - f) il Direttore della S.C. Relazioni Esterne dell'Azienda
  - g) il Presidente Onorario del C.R.A.L.
- 2) Tutte le cariche (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probiviri) sono di natura triennale e sono a titolo onorifico e gratuito.
- 3) Tuttavia è facoltà dell'Assemblea dei Soci, decidere annualmente, anche in base alla consistenza del fondo di riserva, se corrispondere o meno un gettone di presenza di Euro 10,00, alle figure sopra elencate, per un massimo di 12 presenze annue.

### **CAPITOLO 4**

#### **Art. 9**

##### **Patrimonio Sociale**

- 1) Il patrimonio del C.R.A.L. è indivisibile ed è costituito:
  - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
  - b) dal fondo di riserva.
  - c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi (contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, e da enti in genere).
  - d) dalle quote sociali.
  - e) da contributi straordinari richiesti ai Soci e deliberati dall'Assemblea dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
  - f) ad eventuali attività commerciali, artigianali e agricole occasionali.
  - g) da eventuali contributi dell'Azienda ASL TO 2 pro dipendente.

#### **Art. 10**

##### **Bilancio annuale**

- 1) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere presentato all'Assemblea Generale dei Soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- 2) In esso dovranno essere riportate le entrate, le uscite, il residuo attivo ed il residuo passivo.
- 3) Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo, in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci, dovrà

presentare il bilancio preventivo relativamente al periodo 1 gennaio –31 dicembre dell'anno in corso.

## **Art. 11**

### **Residuo di bilancio**

- 1) Il residuo di bilancio sarà devoluto dal Consiglio Direttivo come segue:
  - a) il 40 % al fondo di riserva
  - b) il 60 % a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, artistico, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

## **CAPITOLO 5**

## **Art. 12**

### **L'Assemblea Generale dei Soci**

- 1) Le assemblee dei soci possono essere **ordinarie** e **straordinarie**. L'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie viene deciso nelle sue forme di pubblicazioni dal Consiglio Direttivo con l'invio o l'affissione nelle apposite bacheche almeno 15 gg prima della data fissata. L'avviso dovrà specificare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.  
La prima e seconda convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere fissata nell'arco delle 24 ore dei giorni feriali  
La prima e la seconda convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere fissata nell'arco delle 72 ore dei giorni feriali.
- 2) **L'assemblea ordinaria** viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo.  
Essa:
  - a) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
  - b) approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall'articolo 11 del presente statuto.
  - c) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota sociale annuale.
  - d) stabilisce ed approva eventuali contributi straordinari a carico dei Soci.
  - e) approva le spese straordinarie per nuovi impianti, ammortamento delle attrezzature ed interventi per la Sede Sociale.
  - f) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
  - g) può mettere in discussione l'operato del Consiglio Direttivo, votandone la fiducia, con la maggioranza relativa dei presenti. In caso di sfiducia si ricorrerà a nuove elezioni per le cariche direttive.
- 3) **L'assemblea straordinaria** è convocata:
  - a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.
  - b) ogni qual volta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.
  - c) allorché ne faccia richiesta motivata almeno i 2/3 dei soci effettivi ordinari
  - d) nell'ultimo trimestre del mandato per l'elezione del Comitato Elettorale.
  - e) l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa:

- f) delibera su eventuali modifiche da apportare allo Statuto.
  - g) delibera sulle proposte di modifica dell'Associazione.
  - h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
  - i) delibera sul trasferimento della sede associativa.
  - j) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
  - k) per la nomina delle cariche sociali, che avviene ogni tre anni, l'Assemblea straordinaria dei Soci elegge, per alzata di mano, un Comitato Elettorale, composto da almeno sette membri, che avrà il compito di curare e controllare l'organizzazione ed il corretto svolgimento delle elezioni.
- 4) In sede di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
  - 5) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci effettivi ordinari aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci effettivi ordinari su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
  - 6) L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; la stessa assemblea nominerà almeno 2 scrutatori e un segretario che assisteranno il Presidente nell'espletamento del suo mandato. Le decisioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dal segretario dell'assemblea.
  - 7) Il voto sugli argomenti all'ordine del giorno, può essere espresso solo direttamente e non viene ammessa nessuna forma di delega.

## **CAPITOLO 6**

### **Art. 13**

#### **Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri eletti direttamente dai Soci, durante le elezioni triennali per il rinnovo delle cariche direttive.
- 2) Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più 1 dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione può avere luogo a distanza di un'ora dalla prima convocazione. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili nelle successive elezioni, senza alcuna limitazione.
- 4) Qualora 3 dei 7 membri del Consiglio Direttivo eletti dai soci si dimettano prima dello scadere dei 3 anni si dovrà rinnovare, mediante nuove elezioni, l'intero Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituire i Consiglieri dimissionari (sino a un massimo di 2 mediante la nomina dei primi esclusi nella graduatoria delle votazioni).
- 6) Il membro del Consiglio Direttivo che risulti assente per quattro riunioni anche non consecutive nell'arco dell'anno senza una valida e documentata giustificazione, da far pervenire entro ed non oltre il 15° giorno dalla data dell'assenza, verrà considerato decaduto e quindi sostituito con le modalità previste dal comma precedente.

## **Art. 14**

### **Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo deve:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci.
  - b) predisporre entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto economico e finanziario di previsione, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso, ed il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio precedente, sempre riferito al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; sempre entro il 30 marzo deve approvare il bilancio delle sezioni.
  - c) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci.
  - d) formulare ed approvare il programma delle iniziative sociali, culturali, ricreative, artistiche e sportive.
  - e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
  - f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci secondo quanto previsto all' art. 5.
  - g) per la normale affiliazione del C.R.AL. alle associazioni del tempo libero, riconosciute dalle vigenti leggi, ogni anno, il Direttivo del C.R.A.L. provvederà entro il 20 Dicembre, con regolare delibera, alla scelta dell'Ente a cui affiliarsi.
- 2) Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare e avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, composte da Soci e non soci.

## **Art. 15**

### **Composizione del Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Consiglieri eletti dai Soci ,durante le elezioni triennali per il rinnovo delle cariche direttive.
- 2) Elegge fra i propri componenti:
  - a) il Presidente
  - b) il Vice-Presidente
  - c) il Segretario
  - d) il Tesoriere
  - e) il Provveditore
- 3) Il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Provveditore compongono “ l'Ufficio di Presidenza “.
- 4) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice-Presidente.

## **Art. 16**

### **Riunioni del Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese (con esclusione del mese di agosto) e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o l'Ufficio di Presidenza o ne

facciano richiesta i 2/3 dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal vice presidente.

- 2) Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere comunicate almeno cinque giorni prima dal Presidente a mezzo telefono, SMS o e-mail.
- 3) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e poi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
- 4) E' facoltà del Consiglio Direttivo ammettere i Dirigenti delle Sezioni durante lo svolgimento dei propri lavori. Qualora presenti, gli stessi non hanno diritto di voto.
- 5) Il Consiglio Direttivo con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità, esclusi eventuali procedimenti disciplinari o sanzionatori nel pieno rispetto della Legge 695/95.

#### **Art. 17**

##### **Compiti del Presidente**

- 1) Il Presidente dirige l'Associazione, e rappresenta la stessa, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, ed in giudizio; mantiene i rapporti con le Organizzazioni Sindacali e con l'Amministrazione; mantiene i contatti con il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri; mantiene i collegamenti con Enti o persone o gruppi che siano interessati all'attività del C.R.A.L.
- 2) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- 3) Al Presidente spetta la firma degli atti sociali, degli atti che comportano impegni finanziari e di movimento di denaro e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi; è il diretto responsabile della Cassa del C.R.A.L. ed è il depositario, assieme al Vice-Presidente ed al Tesoriere, della firma sul conto bancario del C.R.A.L.
- 4) Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al Vice-Presidente.
- 6) Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni, e la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

#### **Art. 18**

##### **Compiti del Vice-Presidente**

- 1) Il Vice-Presidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua comunicata e giustificata assenza. Inoltre:
  - a) cura i collegamenti con le Sezioni per le attività e per i finanziamenti approvati dal Direttivo C.R.A.L.
  - b) presiede i lavori delle Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo C.R.A.L.

#### **Art. 19**

##### **Compiti del Segretario**

- 1) Il Segretario ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e provvede all'espletamento delle pratiche inerenti secondo le indicazioni dello stesso.
- b) collabora con il Presidente nella redazione del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- c) tiene il registro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; provvede alla spedizione delle circolari; protocolla la posta e collabora, in piena sintonia, con il Presidente.
- d) cura il lavoro burocratico delle convenzioni acquisite dal C.R.A.L.

## **Art. 20**

### **Compiti del Tesoriere**

- 1) Il Tesoriere è responsabile dell'attività finanziaria e amministrativa dell'Associazione, opera in piena sintonia con il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:
  - a) mantiene i libri contabili dell'Associazione, apponendovi tutte le registrazioni cronologiche supportate da documenti giustificativi.
  - b) provvede al servizio di tesoreria e di cassa.
  - c) liquida le fatture.
  - d) effettua gli impegni di spesa e gli adempimenti fiscali.
  - e) redige il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al Presidente e Segretario.
- 2) Per i punti b) c) e d) il Tesoriere dovrà far controfirmare ogni atto al Presidente.

## **Art. 21**

### **Compiti del Provveditore**

- 1) Il Provveditore :
  - a) deve predisporre gli atti riguardanti ogni acquisto o fornitura.
  - b) curare la regolare esecuzione dei contratti.
  - c) tenere la contabilità di magazzino.
  - d) riscontrare la corrispondenza tra merce ordinata e consegnata e provvedere all'inoltro della fattura al tesoriere per la liquidazione.
  - e) provvede al mantenimento del registro patrimoniale dell'Associazione.
  - f) appronta le pratiche e segue il fuori uso di materiale del C.R.A.L.

## **CAPITOLO 7**

## **Art. 22**

### **Collegio dei Sindaci**

- 1) Il Collegio dei Sindaci :
  - a) si compone di 3 membri eletti dai Soci, durante le elezioni triennali per il rinnovo delle cariche sociali.
  - b) i componenti il Collegio eleggeranno al loro interno il Presidente che avrà il compito di convocare e di presiedere le riunioni.
  - c) compito del Collegio è quello di verificare le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'inventario di beni mobili e immobili, di esaminare e controllare il conto consuntivo, di

verificare la regolare tenuta dell' amministrazione e della sua corrispondenza alle norme di legge.

- d) della sua attività e dei controlli il Collegio deve redigere una relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci.
  - e) la carica di membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra carica del C.R.A.L.
  - f) qualora uno dei membri effettivi eletti lasci la carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, sarà sostituito attingendo dalla graduatoria elettorale.
- 2) I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
  - 3) Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

### **Art. 23**

#### **Collegio dei Probiviri**

- 1) Il Collegio dei Probiviri :
  - a) si compone di 3 membri eletti dai Soci, durante le elezioni triennali per il rinnovo delle cariche sociali.
  - b) i componenti il Collegio eleggeranno al loro interno il Presidente che avrà il compito di convocare e di presiedere le riunioni.
  - c) il Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere sulle divergenze che possono sorgere tra i soci e tra questi e i vari organi dell'Associazione, nonché a valutare, in sede di ricorso, eventuali provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio Direttivo nei riguardi dei soci che contravvengono alle norme stabilite dal presente statuto ai sensi dell'art. 5, punto 4.
  - d) al Collegio dei probiviri è demandato altresì il compito di pronunciarsi su questioni interpretative che possono rimandare l'applicazione del presente statuto. Le decisioni dovranno avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta.
  - e) la carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica del C.R.A.L.
  - f) qualora uno dei membri effettivi eletti lasci la carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, sarà sostituito attingendo dalla graduatoria elettorale.
- 2) I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
- 3) Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

## **CAPITOLO 8**

### **Art. 24**

#### **Le Sezioni**

- 1) L'attività del C.R.A.L. ASL TO 2 si esplica anche attraverso il raggruppamento, per determinate attività ricreative culturali e sportive, in Sezioni.
- 2) Per la costituzione delle Sezioni è necessario che:
  - a) l'attività della Sezione, a giudizio del Direttivo CRAL, non risulti al di fuori o in contrasto con le finalità disposte dallo Statuto del CRAL.

- b) venga ravvisata da parte del Direttivo CRAL l'opportunità di inquadrare in Sezioni l'attività proposta.
  - c) che il numero dei soci proponenti la Sezione non sia in numero inferiore al minimo di 5 unità necessarie alla composizione dell'organismo dirigente della Sezione.
- 3) Quando un gruppo di soci intende dedicarsi ad una attività sportiva, ricreativa, culturale od artistica, deve affiggere su tutte le bacheche del CRAL e dell'Ospedale un comunicato con il quale si invitano tutti i soci interessati alla stessa attività a riunirsi in un giorno ed in un'ora stabilita presso i locali del CRAL per costituire la Sezione.
  - 4) Nel corso della riunione, dopo aver constatato che tutti i presenti sono effettivamente intenzionati a dedicarsi all'attività proposta e quindi a costituire la Sezione, viene eletto, a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, l'organismo dirigente della Sezione il quale eleggerà al suo interno il responsabile.
  - 5) Il contributo del CRAL alla Sezione verrà corrisposto in non meno di tre rate e in ogni caso a seconda delle esigenze e delle disponibilità di cassa del circolo a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del CRAL.
  - 6) Qualora si riscontri inefficienza, inettitudine, disordine amministrativo e organizzativo, promozione di iniziative e atteggiamenti non conformi al regolamento della sezione, al regolamento e allo statuto del CRAL, il Consiglio Direttivo deve richiamare il responsabile della Sezione; se questi non provvede entro tre mesi a modificare le cause per cui è stato richiamato, il Consiglio Direttivo del CRAL può dichiarare sciolta la Sezione.
  - 7) Il responsabile della sezione è direttamente responsabile dell'attività della sezione nei confronti del Consiglio Direttivo CRAL e di tutti i soci; risponde personalmente per la gestione finanziaria della sezione ed è autorizzato, nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Sezionale, ad effettuare spese non eccedendo dai limiti del contributo CRAL e dalle quote versate dai singoli aderenti. E' fatto divieto di assumere impegni senza la preventiva autorizzazione.
  - 8) In caso di dimissione del Responsabile di Sezione, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Commissario che rimarrà in carica per 6 mesi. Entro tale scadenza si dovrà eleggere un nuovo Responsabile; in caso contrario si arriverà allo scioglimento della Sezione.
  - 9) Tutte le Sezioni devono depositare presso la Presidenza del CRAL un regolamento interno di sezione che deve comprendere:
    - a) costituzione e scopi.
    - b) l'elenco nominativo dei soci aderenti alla Sezione.
    - c) l'assemblea dei soci.
    - d) gli organi della sezione.
    - e) sistema di elezione degli organi della sezione.
    - f) affiliazione a Enti e/o Federazioni Nazionali o Regionali di competenza.
    - g) nel regolamento di sezione possono essere compresi tutti gli articoli ritenuti necessari a completamento di quelli essenziali, purché non in contrasto con lo Statuto del CRAL.
  - 10) Il benessere alla costituzione delle Sezioni è dato dal Consiglio Direttivo del CRAL.
  - 11) Tutti i regolamenti delle Sezioni devono essere approvati dal Consiglio Direttivo del CRAL.
  - 12) E' compito delle Sezioni, in armonia con le finalità disposte dallo Statuto del CRAL, di proporre i programmi delle attività e relativi preventivi di spesa e, dopo l'approvazione del Direttivo CRAL, curarne l'attenzione.
  - 13) Il Responsabile della Sezione, a facoltà del Direttivo CRAL, sarà invitato a partecipare alle riunioni nelle quali si discutano argomenti attinenti alla specifica Sezione, con parere consultivo.

- 14) Il Direttivo del CRAL ha la facoltà di abolire una sezione o raggruppare più sezioni in una quando:
  - a) l'attività della sezione si differenzia in tutto o in parte da quanto disposto dallo Statuto del CRAL, o da quanto dichiarato all'atto della Costituzione.
  - b) quando sia venuta a mancare la partecipazione dei soci.
  - c) il raggruppamento di due o più sezioni aventi attività similari consenta migliori risultati o migliore utilizzazione dei fondi assegnati.
  - d) non venga più ravvisata da parte del Direttivo CRAL l'opportunità di continuare l'attività di una sezione.
- 15) Entro il 30 dicembre di ogni anno le Sezioni dovranno presentare alla Presidenza del CRAL i programmi di attività per l'anno seguente e i relativi preventivi di spesa.
- 16) Per le manifestazioni e relative spese non previste dal preventivo annuale, il Direttivo CRAL sarà chiamato a deliberare di volta in volta.
- 17) Entro il 30 dicembre di ogni anno, il Responsabile della sezione presenterà alla Presidenza del CRAL un rendiconto finanziario ed una breve relazione specificante:
  - a) le entrate, le uscite con relative pezze giustificative.
  - b) il saldo di cassa della sezione.
  - c) eventuali suggerimenti e osservazioni per l'attività futura.
- 18) Nel caso in cui gli organi di una sezione si dimettano al completo o non ottemperino più ai disposti del regolamento di sezione, il Direttivo CRAL nominerà uno o più membri del Direttivo stesso con il compito di normalizzare la situazione.
- 19) E' dichiarata incompatibile la carica di membro del Direttivo CRAL, di Sindaco, di Probiviro, con la carica di Responsabile di Sezione.
- 20) Gli organi direttivi della sezione devono essere composti da Soci Effettivi Ordinari.
- 21) Ogni socio del CRAL può iscriversi a più sezioni senza alcuna formalità salvo quella di essere inserito nell'elenco della sezione cui intende aderire e rispettarne il relativo regolamento interno.
- 22) I componenti dell' organismo direttivo di una sezione non possono essere eletti nei direttivi di altre sezioni.
- 23) Le sezioni possono aprire un c/c bancario presso lo stesso istituto cui è acceso il conto del CRAL.
- 24) L'intestazione del conto dovrà riportare la dicitura "CRAL ASL TO 2 – Sezione XYZ – C. Svizzera 164 - Torino".
- 25) Depositario della firma sul conto sarà il Presidente del CRAL; su delega di quest'ultimo avranno la firma sul conto il Responsabile di Sezione e, su indicazione del direttivo sezionale, il suo vice o il tesoriere.
- 26) Il Presidente del CRAL per gravi o particolari motivazioni potrà, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dell' Associazione, revocare la delega o estinguere il c/c della Sezione.

## **CAPITOLO 9**

### **Art. 25**

#### **Il Direttore della S.C. Relazioni Esterne dell'Azienda**

- 1) Il Direttore della S.C. Relazioni Esterne dell'Azienda ha le seguenti attribuzioni:
  - a) mantiene i rapporti con l'Azienda.

- b) supporta le iniziative del C.R.A.L. compatibilmente con le indicazioni della Direzione Generale.
- c) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione solo consultiva.

## **Art. 26**

### **Il Presidente Onorario**

- 1) La carica di Presidente Onorario del C.R.A.L. può essere attribuita, dal Consiglio Direttivo, al Direttore Generale dell'Azienda in carica.
- 2) Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione solo consultiva.

## **CAPITOLO 10**

## **Art. 27**

### **Rinnovo delle cariche sociali**

- 1) Il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni tre anni mediante elezioni che si svolgeranno nell'ultimo trimestre del terzo anno del mandato.
- 2) Possono essere eletti:
  - a) Consiglio Direttivo: tutti i Soci Effettivi Ordinari che alla data della scadenza delle domande siano in regola con il pagamento della quota sociale annua; inoltre siano in regola con quanto stabilito dall' articolo 5 punto 3 e non siano incorsi nei provvedimenti di cui all'art.5 punto 4.
  - b) Collegio dei Sindaci: tutti i Soci Effettivi Ordinari che alla data di scadenza delle domande posseggano i requisiti richiesti per il Consiglio Direttivo.
  - c) Collegio dei Proviviri : tutti i Soci Effettivi Ordinari che alla data di scadenza delle domande posseggano i requisiti richiesti per il Consiglio Direttivo.
- 3) Per le candidature, sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Collegio dei Sindaci, sia per il Collegio dei Proviviri è indispensabile essere dipendenti attivi dell' Azienda Ospedaliera.
- 4) Non può candidarsi, anche se è dipendente attivo e Socio del circolo, chiunque rivesta delle cariche politiche e sindacali.
- 5) Hanno diritto di voto tutti i Soci che alla data delle votazioni siano in regola con quanto previsto dall'art. 5, punto 3 e 4, del presente Statuto

## **Art. 28**

### **Modalità del rinnovo delle cariche sociali**

- 1) Il rinnovo delle cariche sociali avverrà col seguente procedimento :
  - a) il Presidente del Consiglio Direttivo uscente dovrà indire 90 giorni prima della scadenza del mandato, un' Assemblea straordinaria dei Soci .Questa eleggerà, per alzata di mano, almeno 7 membri (in regola con le norme statutarie) che formeranno il Comitato Elettorale.

- b) questo avrà il compito di curare, controllare l'organizzazione ed il corretto svolgimento delle elezioni.
- 2) Il Comitato Elettorale, formato quindi da almeno 7 membri, eleggerà al proprio interno un Presidente ed un Segretario Verbalizzante. Inoltre:
    - a) provvederà a formare i seggi elettorali, ognuno dei quali è composto da almeno tre membri, fra cui un Segretario ed un Presidente.
    - b) provvederà all'eventuale ulteriore nomina di scrutatori da individuare tra i Soci Effettivi Ordinari in regola con le norme statutarie, in numero da essa ritenuto sufficiente per l'espletamento del mandato elettorale.
    - c) i componenti del Comitato Elettorale e gli scrutatori da esso eventualmente nominati non potranno essere candidati nelle liste elettorali; come pure i Soci che ricoprono cariche direttive o decisionali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Sindaci), non possono far parte del Comitato Elettorale.
  - 3) Costituitosi il Comitato Elettorale, il Presidente del Consiglio Direttivo uscente aprirà ufficialmente le candidature; le iscrizioni saranno aperte per 15 giorni.
    - a) ogni socio può proporre la propria candidatura per ognuna delle seguenti liste: lista dei Consiglieri, lista dei Probiviri, lista dei Sindaci.
    - b) il socio che intenda candidarsi deve far pervenire al Comitato Elettorale la propria domanda di candidatura con elencati:
      - Nome e cognome.
      - Luogo e data di nascita.
      - Luogo di residenza e domicilio.
      - Recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
      - Numero di tessera.
      - Il tipo di lista per la quale il socio si candida, presentando una domanda per ogni lista per la quale intende candidarsi.
    - c) in caso di presentazione di lista preformata, i singoli componenti della lista devono presentare domanda di candidatura, come al punto b).
  - 4) Dalla data di scadenza delle candidature il Comitato Elettorale avrà a disposizione 5 giorni per esaminare le candidature, deliberare sull'ammissione o meno dei candidati e compilare le tre liste di candidati (Consiglieri, Sindaci e Probiviri) elencando in rigoroso ordine alfabetico, per ogni lista, i nominativi e le date di nascita dei candidati; in caso di omonimia (Cognome e nome) verrà iscritto per primo il candidato più anziano di età.
  - 5) Il Comitato Elettorale stabilirà quindi la data delle votazioni; le liste ufficiali dovranno essere esposte fino al giorno delle votazioni. Dalla data di chiusura delle candidature a quelle delle votazioni non potranno comunque essere superati i 30 giorni.

## **Art. 29**

### **Modalità del voto**

- 1) L'esercizio del diritto di voto avviene dopo esibizione di documento di riconoscimento e registrazione in apposito elenco; espletate tali formalità viene consegnata all'elettore una scheda di voto per le tre liste di candidati (Consiglieri, Sindaci e Probiviri). La scheda riportante l'espressione di voto, opportunamente ripiegata, deve essere riposta in un'unica urna. Il voto si esprime a scrutinio segreto.

- 2) Gli elettori devono assegnare la loro preferenza scrivendo (mediante matita indelebile o penna) i nominativi dei candidati prescelti per ogni singola lista secondo le seguenti quantità:
  - Consiglieri: da un minimo di una ad un massimo di 7 preferenze.
  - Probiviri: da una a tre preferenze.
  - Sindaci: da una a tre preferenze.
- 3) In caso di liste preformate, l'elettore potrà scrivere il numero della lista preferita (lista 1, lista 2, lista 3...)
- 4) Saranno costituiti tre seggi elettorali fissi; uno nei locali dell'Ospedale Maria Vittoria, uno nei locali dell'Ospedale S. Giovanni Bosco, uno nei locali dell'Ospedale Amedeo di Savoia ed almeno un seggio itinerante per i servizi territoriali. Ad ogni socio sarà comunicata la sede dove deve recarsi per espletare il voto.
- 5) Le votazioni si svolgeranno in un unico giorno e l'orario di apertura del seggio elettorale sarà dalle ore 7,00 alle ore 18,00.
- 6) Le operazioni di scrutinio, sotto la diretta responsabilità del Presidente di seggio, devono avvenire contemporaneamente in tutti i seggi elettorali, al termine delle votazioni e sono pubbliche.
- 7) I risultati di ogni seggio saranno comunicati tempestivamente dal Presidente del seggio elettorale al Presidente del Comitato Elettorale, tramite verbale sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale.
- 8) Dopo aver ricevuto i verbali da tutti i seggi elettorali, il Presidente del Comitato Elettorale procede alla loro verifica e provvede alla redazione degli elenchi definitivi delle preferenze ottenute dai candidati per le singole tre liste.
- 9) Le operazioni di redazione degli elenchi dei candidati prescelti per ognuna delle tre liste sono pubbliche; detti elenchi vengono trasmessi dal Presidente del Comitato Elettorale al Presidente del Consiglio Direttivo uscente.
- 10) Risultano eletti nel Consiglio Direttivo i 7 Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista dei Consiglieri.
- 11) Risultano eletti nel Collegio dei Sindaci i 3 Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista dei Sindaci.
- 12) Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri i 3 Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista dei Probiviri.
- 13) Entro 5 giorni dalle consultazioni elettorali, il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, provvede a notificare con lettera scritta, agli aventi diritto, l'avvenuta elezione, nei rispettivi Organi del Circolo, nonché la data, l'ora e il luogo della prima riunione dei candidati neo-eletti per le rispettive tre liste che deve avvenire entro i successivi 10 giorni.
- 14) Sempre entro 5 giorni dalle consultazioni elettorali, il Presidente del Consiglio Direttivo uscente provvede a pubblicare l'esito definitivo delle elezioni con i nominativi dei candidati eletti.
- 15) Eventuali reclami o ricorsi devono essere trasmessi, con lettera scritta, al Presidente del Comitato Elettorale e per conoscenza al Presidente del Consiglio Direttivo uscente entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati eletti.
- 16) Espletate le proprie mansioni, il Comitato Elettorale si scioglie di norma trenta giorni dopo la data delle consultazioni elettorali.

## CAPITOLO 11

### **Art. 30**

#### **Regolamento dell'attività finanziaria**

- 1) Tutta l'attività finanziaria del CRAL deve essere registrata su apposito libro di cassa regolarmente numerato e bollato.
  - a) Sul libro cassa le registrazioni delle entrate e delle uscite devono essere riportate cronologicamente.
  - b) La numerazione progressiva delle voci di entrata e uscita deve corrispondere alla stessa numerazione del documento giustificativo dell'entrata o uscita.
  - c) Per le operazioni finanziarie del CRAL è possibile istituire un deposito bancario su apposito conto corrente.
  - d) I prelievi e tutte le operazioni bancarie saranno compiute o dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Tesoriere a firme disgiunte, in quanto unici depositari della firma, fino a Euro 1500,00; per importi superiori è obbligatoria la firma congiunta.

## **CAPITOLO 12**

### **Art. 31**

#### **Modifiche allo Statuto, Scioglimento e Liquidazione**

- 1) Per apportare modifiche allo Statuto, per deliberare lo scioglimento del C.R.A.L., l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci, dovrà essere costituita con la maggioranza assoluta dei Soci (50% + 1).
- 2) In tal caso il patrimonio dovrà essere devoluto ad un Ente locale, o ad un circolo o ad strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, dello sport, oppure a Enti di Assistenza e Beneficenza.
- 3) L'Assemblea designerà tre o cinque liquidatori, determinandone i poteri.

### **Art. 32**

#### **Norme e regolamenti integrativi**

Norme e regolamenti integrativi per la disciplina di altre questioni particolari, non contemplate dal presente statuto, dovranno essere approvate dall'Assemblea secondo le modalità previste per le modifiche Statutarie.

### **Art. 33**

#### **Conclusioni**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa regolante la materia delle Associazioni.